

Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)

(del 29 aprile 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- gli articoli 8b, 8c e 8e della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn);
- il decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013;
- la legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);¹

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1 Conformemente all'art. 8e della legge cantonale sull'energia (in seguito LEn), il presente regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al finanziamento delle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

Prelievo sul consumo

Art. 2² ¹I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

²Al fine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l'anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:

- ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato RLA-LAEI, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
- al numero di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata.

³Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.

Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali

Art. 3 ¹I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:³

20%	Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI).
70%	Contributi unici per la costruzione di impianti (CU).
6%	Incentivi per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650'000.– annui.
4%	Oneri dell'amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350'000.– annui.

²Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell'evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.

¹ Ingresso modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

² Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

³ Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014, 401.

Finanziamento ai Comuni

Art. 4 ¹I fondi a disposizione del FER derivanti dall'introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 3 Len sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto:

$(K1 \cdot kWh_i + K2 \cdot pop_i + K3 \cdot mq_i + K4 \cdot ed_i) / (K1 \cdot kWh_{tot} + K2 \cdot pop_{tot} + K3 \cdot mq_{tot} + K4 \cdot ed_{tot})$

dove:

- K1 = 1; K2 = 5'000; K3 = 10; K4 = 20'000;
- kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai 0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);
- pop è la popolazione residente permanente;
- mq è la superficie edificabile in metri quadrati;
- ed è il numero di edifici;
- i è il valore corrispondente del comune considerato;
- tot è il valore cantonale totale.⁴

²I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall'Ufficio dell'energia, dall'Ufficio cantonale di statistica e dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.⁵

³La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.

Capitolo secondo Autorità competenti

Incentivi cantonali

Art. 5⁶ ¹La competenza per la concessione della RIC-TI e dei contributi unici per la costruzione di impianti è dell'Ufficio dell'energia (UEn).

²La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è:

- della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50'000.-
- della Divisione dell'ambiente (DA) sino a fr. 100'000.-
- del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100'000.-.

³...

⁴L'autorità competente emana la decisione di finanziamento entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Finanziamento ai Comuni

Art. 6 ¹Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui all'art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell'attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni singolo Comune.

²Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni sempre in base alla chiave di riparto.

³Il Dipartimento del territorio riversa un acconto dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati di consumo globale di cui all'art. 2.

⁴L'anno successivo al riversamento dell'acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 ottobre e allestisce i relativi conguagli.⁷

Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali

Art. 7 ¹La Commissione consultiva (CC-FER) valuta:

- a) ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all'attenzione dell'autorità decisionale;
- b) l'attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla chiave di riparto;

⁴ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

⁵ Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

⁶ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

⁷ Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

c) gli studi e le ricerche.⁸

²La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati:

- l'UEn (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori;
- l'Azienda Elettrica Ticinese AET (un membro);
- l'Associazione TicinoEnergia (un membro);
- l'Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito della SUPSI (un membro);
- l'Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri);
- i Comuni (due membri).⁹

³La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l'anno.

⁴Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali

Art. 8 ¹L'analisi tecnica delle richieste per la RIC-TI e il contributo unico per la costruzione di impianti è compito di AET, che la sottopone all'attenzione della CC-FER.

²L'analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell'Associazione TicinoEnergia, che la sottopone all'attenzione della CC-FER.

Capitolo terzo Incentivi cantonali

Definizione di impianti

Art. 9¹⁰ Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti:

- a) fotovoltaici;
- b) piccole centrali idroelettriche fino ad una potenza del generatore di 100 kVA;
- c) eolici fino ad una potenza del generatore di 100 kVA;
- d) geotermici di profondità;
- e) a biomassa fino ad una potenza del generatore elettrico di 100 kVA.

Richiesta di finanziamento

Art. 10¹¹ Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all'UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.

Esame della richiesta

Art. 11¹² ¹Il formulario della domanda preliminare e gli allegati richiesti devono essere inoltrati prima dell'inizio dei lavori in forma cartacea oppure elettronica. La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse: per i formulari cartacei fa stato il timbro postale, mentre per la procedura elettronica fa stato la data di invio.¹³

²Per quanto riguarda la richiesta di incentivi RIC-TI e contributo unico, a parità di data d'inoltro, la priorità della loro valutazione verrà data agli impianti di maggior potenza.

³Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole dell'arte.

⁴Le richieste possono essere rifiutate qualora la produzione di energia elettrica dell'impianto risultasse inferiore ai requisiti minimi. In caso di dubbio sarà richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.

⁵La CC-FER stabilisce i criteri di accettazione in base alle differenti tecnologie aggiornando regolarmente i valori in base all'evoluzione della tecnica.

⁸ Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

⁹ Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU 2017, 417; BU 2019, 388.

¹⁰ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

¹¹ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

¹² Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

¹³ Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

⁶La SPAAS, l'UEn, l'AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari.

⁷La SPAAS o l'UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, l'ubicazione degli impianti al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza finanziati.

Capitolo quarto RIC-TI

Condizioni di accettazione¹⁴

Art. 12¹⁵ ¹La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

²Possono beneficiare della RIC-TI gli impianti realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, oppure impianti privati realizzati in Ticino con una potenza installata non superiore a 50 kW.

³Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.

⁴Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW non possono beneficiare della RIC-TI.

⁵...

⁶Gli impianti per i quali è stata richiesta la remunerazione unica federale, il contributo unico cantonale o altri contributi, l'importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

^{6bis}Gli impianti fotovoltaici per i quali è stato richiesto il contributo unico cantonale secondo le disposizioni dell'art 21 cpv. ^{1bis} e ^{1er} sono esclusi dalla RIC-TI. La scelta del sistema di incentivazione deve essere comunicata al momento dell'inoltro della richiesta preliminare.

⁷È possibile annunciarsi contemporaneamente sia al programma federale (RIC) che a quello cantonale (RIC-TI), ma all'ottenimento della decisione cantonale il proprietario deve provvedere, entro 1 mese, allo stralcio della propria richiesta RIC (fanno eccezione gli impianti di cui al punto 11). La mancata comunicazione a Swissgrid può comportare la sospensione della RIC-TI per un determinato periodo, nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di remunerazione.

⁸Gli impianti che beneficiano della RIC non possono richiedere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.

⁹...

¹⁰Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.

¹¹Eccezionalmente, per gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 kW, su proposta della CC-FER che valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale, l'accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi alla RIC.

¹²Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.¹⁶

Promessa della RIC-TI

Art. 13¹⁷ ¹Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di remunerazione della corrente al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta.

²La promessa di remunerazione ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁵ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2016, 175.

¹⁶ Cpv. introdotto dal R 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 178.

¹⁷ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014, 401.

Art. 14 ...¹⁸**Allacciamento alla rete**

Art. 15¹⁹ 1La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l'effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata remunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di remunerazione ed il rigetto del finanziamento.

²Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l'autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

Rimunerazione

Art. 16²⁰ 1L'importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 12 anni e la tariffa può subire una decurtazione se per l'impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 del presente regolamento.

²La durata della remunerazione inizia al momento dell'allacciamento alla rete e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di remunerazione.

³La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l'elettricità fisicamente immessa in rete.

Immissione in rete dell'energia elettrica

Art. 17²¹ 1In base ai dati registrati dalle aziende di distribuzione locale nel portale svizzero delle garanzie di origine, AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e lo trasmette all'UEn, che procede al versamento dell'indennizzo al proprietario dell'impianto.

²L'energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie d'origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa raggiungere l'obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.

Modifica degli impianti al beneficio della RIC-TI²²

Art. 18²³ 1Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio della RIC-TI, compresi i trapassi di proprietà, deve essere notificata all'UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

²La mancata notifica comporta la sospensione della remunerazione a partire dall'intervenuta modifica, con la facoltà dell'autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.

³...

⁴Gli impianti a beneficio della RIC-TI non possono essere ampliati. Il mancato rispetto di questa condizione comporta l'immediata revoca della promessa di remunerazione, con la facoltà dell'autorità decisionale di ordinare la restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

Cessazione della remunerazione

Art. 19 1La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di remunerazione.

²Ogni proprietario d'impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone comunicazione scritta all'UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.

³Qualora l'impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla remunerazione.

Capitolo quinto

Contributo unico per la costruzione di impianti

¹⁸ Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁹ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014, 401.

²⁰ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

²¹ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²² Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²³ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

Condizioni di accettazione²⁴

Art. 20²⁵ 1I contributi unici per la costruzione sono concessi ai nuovi impianti realizzati in Ticino ed allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

²Possono beneficiare del contributo unico per la costruzione gli impianti realizzati da AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi.

³Gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono ottenere il contributo unico, né possono farvi capo rinunciando alla remunerazione federale. Fanno eccezione gli impianti che hanno ottenuto la RIC-TI per un periodo ponte ai sensi dell'art. 12 cpv. 11.

⁴Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa del contributo unico è considerata nulla.²⁶

Condizioni particolari per impianti fotovoltaici

Art. 21²⁷ 1Possono beneficiare del contributo unico tutti gli impianti fotovoltaici realizzati in Ticino fino ad una potenza di 50 kW.

^{1bis}Possono beneficiare del contributo unico gli impianti fotovoltaici realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, con una potenza inferiore a 100 kW.

^{1ter}Gli impianti fotovoltaici di proprietà di enti di diritto pubblico o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, realizzati in Ticino con una potenza uguale o superiore a 100 kW possono beneficiare del contributo unico per una potenza equivalente a 100 kW.

2...

³I contributi unici sono riconosciuti unicamente per gli impianti allacciati alla rete.

⁴I contributi unici sono di norma vincolati all'obbligo dell'autoconsumo per gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW.

5...

⁶L'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti a prezzi di mercato all'AET. Quest'ultima definisce le condizioni d'acquisto.²⁸

⁷I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l'energia elettrica prodotta solo alla scadenza dell'accordo di cui al cpv. 6.

8...

Promessa di concessione del contributo unico

Art. 22²⁹ 1Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta.

²La promessa di concessione del contributo unico ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente, dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.

³Per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW la promessa di concessione del contributo unico è subordinata alla richiesta della remunerazione unica federale.

Art. 23 ...³⁰

Allacciamento alla rete

²⁴ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²⁵ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2016, 175.

²⁶ Cpv. introdotto dal R 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 178.

²⁷ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014, 401.

²⁸ Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

²⁹ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

³⁰ Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

Art. 24³¹ 1La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l'effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata remunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di remunerazione ed il rigetto del finanziamento.

2Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l'autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

Ammontare del contributo unico

Art. 25³² 1Per gli impianti realizzati ai sensi dell'art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta:

- a) per gli impianti fotovoltaici a 2/3 dell'importo calcolato sulla base delle tariffe definite a livello federale fino ad un massimo di 250'000.– franchi;
- b) per gli altri impianti al 20% dei costi di investimento fino ad un massimo di 250'000.– franchi.

2Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell'art. 21 il contributo unico ammonta a 1/3 dell'importo calcolato sulla base delle tariffe definite a livello federale.

3...

4Il contributo unico è versato al richiedente se tutte le condizioni contemplate nel formulario di messa in esercizio sono state adempiute.

Modifica degli impianti al beneficio del contributo unico³³

Art. 26 1Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d'uso o di dominio, deve essere notificata all'UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

2In caso di mancata notifica l'autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi erogati.

3L'ampliamento degli impianti è consentito solo per gli impianti che hanno beneficiato del contributo unico cantonale, e la cui potenza totale non superi il limite fissato per l'ottenimento del contributo unico alla costruzione ai sensi dell'articolo 21.³⁴

Capitolo sesto

Incentivi per progetti di ricerca e consulenza

Condizioni particolari

Art. 27 1Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti presentati a partire dall'entrata in vigore del regolamento.

2Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all'energia elettrica.³⁵

3Gli incentivi per la consulenza sono concessi per lo sviluppo di modelli di consulenza nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all'energia elettrica.³⁶

4Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in Ticino.

5Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.

Incentivi per progetti di ricerca e studi

Art. 28 1L'incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello studio, ritenuto un massimo di fr. 150'000.–. L'autorità decisionale si riserva la facoltà di ridurre o rifiutare la richiesta di incentivi a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.³⁷

2Il versamento dell'incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.

³¹ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2016, 175.

³² Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

³³ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

³⁴ Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

³⁵ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

³⁶ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

³⁷ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

Incentivi per la consulenza

Art. 29 L'incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di fr. 50'000.–.

Capitolo settimo Finanziamento ai Comuni

Sostegno alle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico

Art. 30³⁸ 1Ai Comuni, per l'ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti:

- a) risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà;
- b) costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
- c) interventi sulle proprie infrastrutture;
- d) realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;
- e) implementazione di reti intelligenti (smartgrid);
- f) incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici;
- g) altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

²Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d'opera, attivati a bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.

³I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili stabilite dalla Sezione degli enti locali.

⁴Annualmente, entro il 30 giugno, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività indicate al cpv. 1 svolte nel corso dell'anno precedente e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1.

Capitolo ottavo Disposizioni finali

Disposizioni suppletive

Art. 31 1Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito a livello federale.³⁹

²L'autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall'istante.

³In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario dei finanziamenti, l'autorità decisionale può sospendere ogni versamento e ordinare la restituzione di quanto percepito.

⁴Rimane riservata l'applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.

⁵Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicitata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.⁴⁰

⁶Il richiedente che sceglie di utilizzare la procedura elettronica di invio della documentazione deve allegare alla richiesta la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d'identità o passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicitata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.⁴¹

⁷Con l'inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati.⁴²

Norma transitoria

³⁸ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014, 401.

³⁹ Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

⁴⁰ Art. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

⁴¹ Art. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

⁴² Art. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

Art. 32⁴³ 1I richiedenti dei progetti in lista di attesa per la RIC-TI possono richiedere il passaggio al contributo unico secondo le disposizioni introdotte dalla modifica del 22 novembre 2017 elencate nel capitolo quinto. La richiesta deve essere inviata per iscritto all'UEn entro e non oltre il 28 febbraio 2018. Fa stato il timbro postale.

²La priorità e l'evasione delle richieste per il passaggio al contributo unico di cui al cpv. 1 sono determinate dalla data di inoltro della domanda preliminare e non dalla data di inoltro della richiesta di modifica.

³L'UEn, su proposta della CC-FER, ha la facoltà di prolungare o di riproporre altri periodi per il cambiamento del tipo di incentivo.

Entrata in vigore

Art. 33 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2014.

Pubblicato nel BU **2014**, 211.

⁴³ Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.